

Sistemi uditivi – Convenzione tariffaria

concordata tra

AKUSTIKA Associazione Svizzera degli Audioprotesisti

e

SISTEMI UDITIVI SVIZZERA

(detti in seguito associazioni) e

la Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM)

e

l'Assicurazione militare,

rappresentata

dall'**Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni**

(Suva),

Divisione assicurazione militare

(detti in seguito assicuratori)

detti in seguito collettivamente «parti contraenti»

Preambolo

Tutti i riferimenti alle persone sono applicabili a entrambi i sessi.

In caso di dubbi interpretativi fa fede la versione tedesca

Art. 1 Campo di applicazione

- 1.1 La presente Convenzione tariffaria disciplina la consegna e la remunerazione di sistemi uditivi da parte dei tecnologi per sistemi uditivi aderenti alla convenzione (fornitori contrattuali) a persone assicurate ai sensi della LAINF e della LAM. Per le prestazioni a favore delle persone assicurate secondo l'assicurazione contro gli infortuni costituiscono le basi per la Convenzione tariffaria la Legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), l'OAINF e l'OMAINF. La Legge federale sull'assicurazione militare (LAM) e la relativa ordinanza (OAM) costituiscono le basi per la Convenzione tariffaria nell'ambito dell'assicurazione militare.
- 1.2 I seguenti allegati sono parte integrante della Convenzione tariffaria:
- Tariffa (Allegato 1)
 - Disposizioni esecutive (Allegato 2)
 - Accordo concernente la garanzia della qualità (Allegato 3)
 - Accordo sulla Commissione paritetica di fiducia (Allegato 4)
 - Accordo sulla Commissione tariffaria (Allegato 5)

Art. 2 Adesione alla Convenzione

- 2.1 Sono ammessi alla fatturazione di prestazioni secondo la presente Convenzione tariffaria i fornitori contrattuali che soddisfano i criteri dell'Accordo concernente la garanzia della qualità.
- 2.2 Per essere riconosciuto come fornitore contrattuale, si deve richiedere l'iscrizione nell'elenco dei fornitori presso la segreteria della Commissione paritetica di fiducia (CPF). Ulteriori dettagli sono indicati nell'Accordo sulla Commissione paritetica di fiducia (Allegato 4).
- 2.3 Per aderire alla Convenzione, i membri dell'AKUSTIKA e di Sistemi Uditivi Svizzera che soddisfano le condizioni di ammissione di cui all'Accordo concernente la garanzia della qualità possono presentare domanda mediante richiesta scritta (modulo «Richiesta di autorizzazione per un negozio specializzato in protesi acustiche» all'indirizzo www.mtk-ctm.ch o sui siti web delle associazioni). L'adesione implica il pieno riconoscimento della presente Convenzione tariffaria e delle sue parti integranti.
- 2.4 Per aderire alla Convenzione, i non membri dell'AKUSTIKA e di Sistemi Uditivi Svizzera che soddisfano le condizioni di ammissione di cui all'Accordo concernente la garanzia della qualità possono presentare domanda mediante richiesta scritta (modulo «Richiesta di autorizzazione per un negozio specializzato in protesi acustiche» all'indirizzo www.mtk-ctm.ch o sui siti web delle associazioni). L'adesione implica il pieno riconoscimento della presente Convenzione tariffaria e delle relative parti integranti. I non membri sono tenuti a versare una tassa di ammissione e una partecipazione annuale ai costi. Questi contributi sono fissati dalla CPF (Allegato 4).

Art. 3 Obblighi degli assicuratori

- 3.1 Gli assicuratori si impegnano ad applicare a tutti i fornitori contrattuali riconosciuti la presente Convenzione tariffaria in modo uguale. Essi non possono rimborsare ad altri fornitori le prestazioni concernenti l'adattamento di sistemi uditivi.
- 3.2 In particolare, gli assicuratori non sono autorizzati a rimborsare le prestazioni previste dalla presente Convenzione a fornitori esteri. Sono fatte salve disposizioni diverse contenute in trattati internazionali.

Art. 4 Obblighi dei fornitori contrattuali

- 4.1 Nella fornitura di prestazioni, i fornitori contrattuali si impegnano a osservare gli aspetti dell'efficacia, dell'economicità e dell'adeguatezza. Le prestazioni devono limitarsi a quanto necessario.
- 4.2 I fornitori contrattuali si impegnano a rispettare le disposizioni di legge, la Convenzione tariffaria e i relativi allegati.
- 4.3 Tutti i lavori di adattamento e le vendite nel quadro della presente Convenzione tariffaria devono essere effettuati presso la sede del fornitore contrattuale. Le eccezioni sono ammesse solo per una motivazione medica e limitate al territorio svizzero.
- 4.4 I fornitori contrattuali non possono avere un rapporto di dipendenza particolare con i medici ORL o gli studi medici.
- 4.5 Non può essere fatta pubblicità con le prestazioni degli assicuratori.
- 4.6 Tutte le modifiche concernenti le condizioni di ammissione devono essere notificate alla segreteria della CPF entro 30 giorni.
- 4.7 I fornitori contrattuali si impegnano a rispettare le prescrizioni della Legge federale sulla protezione dei dati del 19 giugno 1992.
- 4.8 I fornitori contrattuali si impegnano a verificare e a documentare la qualità dell'adattamento in conformità alle regole dell'arte.
- 4.9 Il fornitore contrattuale si impegna a chiarire alla persona assicurata le disposizioni esposte all'art. 5.4.
- 4.10 Il fornitore contrattuale si impegna a presentare un'offerta per l'adattamento di sistemi uditivi alle persone assicurate ai sensi della LAINF e della LAM e, in linea di principio, a darne seguito.

Art. 5 Tipo ed entità della prestazione

- 5.1 La fornitura di un mezzo ausiliario o l'adattamento del sistema uditivo viene effettuato per incarico dell'assicuratore competente, deve essere prescritto da un medico perito ORL riconosciuto dagli assicuratori e, alla fine, controllato da quest'ultimo. L'adattamento è considerato terminato solo quando l'assicuratore riceve la perizia conclusiva del medico perito ORL con esito positivo senza riserve.

- 5.2 Il tipo e l'entità della prestazione sono determinati dall'indicazione medica e dalla prescrizione del medico perito ORL.
- 5.3 Possono essere fatturati a carico degli assicuratori solo sistemi uditivi omologati dall'Ufficio federale di metrologia (METAS) e per i quali è garantito un servizio di assistenza clienti e di riparazione impeccabile da parte di un negozio specializzato in Svizzera.
- 5.4 Il funzionamento e la manutenzione (accessori, utensili per la cura, filtri paracerume, contenitori a chiusura ermetica, pile, batterie, ecc.) sono a carico della persona assicurata. Nei casi di rigore, l'assicurazione può garantire un contributo a tali costi.

Art. 6 Garanzia della qualità

I provvedimenti volti a garantire la qualità delle prestazioni dei fornitori contrattuali sono convenuti dalle parti contraenti nella Convenzione conformemente all'Allegato 3.

Art. 7 Rimborso delle prestazioni

Le prestazioni dei fornitori contrattuali sono retribuite in base alla tariffa riportata nell'Allegato 1. La fatturazione deve avvenire in conformità alle Disposizioni esecutive della Convenzione tariffaria (Allegato 2).

Art. 8 Trasmissione elettronica dei dati

Le parti contraenti concordano la trasmissione elettronica dei dati tenendo conto di norme e procedure uniformi.

I dettagli vengono disciplinati nelle disposizioni esecutive (Allegato 2).

Art. 9 Commissione paritetica di fiducia e Commissione tariffaria

I compiti della Commissione paritetica di fiducia (CPF) sono regolamenti nell'Allegato 4 mentre i compiti della Commissione tariffaria (CT) sono disciplinati nell'Allegato 5.

Art. 10 Diritto applicabile

Alla presente Convenzione si applica esclusivamente il diritto svizzero.

Art. 11 Entrata in vigore, modifica, rescissione, disposizione transitoria

- 11.1 La Convenzione tariffaria entra in vigore il 1° gennaio 2022 e sostituisce quella del 1° gennaio 2013. Gli adattamenti ai sistemi uditivi iniziati prima del 1° gennaio 2022 e le domande presentate prima di tale data sono gestiti in base alla tariffa del 1° gennaio 2013.

- 11.2 I fornitori contrattuali precedenti rimangono fornitori contrattuali anche con la nuova Convenzione. Essi hanno il diritto di recedere dalla presente Convenzione tariffaria entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione tariffaria mediante comunicazione scritta alla segreteria della CPF.
- 11.3 La Convenzione tariffaria, le parti integranti o gli accordi separati possono essere modificati di comune accordo per iscritto senza una precedente disdetta.
- 11.4 La Convenzione tariffaria, le parti integranti o gli accordi separati possono essere rescissi da una parte contraente con un preavviso di sei mesi alla fine di un anno civile, per la prima volta al termine di un periodo di 24 mesi a decorrere dall'entrata in vigore.
- 11.5 Dopo la disdetta della Convenzione, le parti contraenti si impegnano ad avviare senza indugi nuove trattative. Se non si raggiunge un accordo entro il termine di preavviso, la Convenzione tariffaria resta in vigore fino al perfezionamento di una nuova convenzione, tuttavia per al massimo altri dodici mesi a decorrere dalla fine del termine di preavviso.
- 11.6 La disdetta della Convenzione non incide sulla validità delle sue parti integranti di cui all'art. 1 cpv. 2, le quali devono essere disdette separatamente.
- 11.7 La disdetta delle singole parti integranti della Convenzione di cui all'art. 1 cpv. 2 non incide sulla validità della Convenzione.
- 11.8 Se una disposizione della presente Convenzione o delle sue parti integranti di cui all'art. 1 cpv. 2 è o diventa inefficace o nulla, l'efficacia delle rimanenti disposizioni rimane invariata. Le parti si impegnano a sostituire la disposizione inefficace o nulla con una normativa efficace o valida possibilmente vicina a tale disposizione.

Berna, Lucerna, Unterägeri, 01.10.2021

AKUSTIKA Associazione Svizzera degli
Audioprotesisti

Il presidente

Il vicepresidente

SISTEMI UDITIVI SVIZZERA

Il presidente

L'amministratore

René Bürgin

Gerhard Niklaus

Christian Rutishauser

Jürg Depierraz

Commissione delle tariffe mediche LAINF
(CTM)

Il presidente

Istituto nazionale svizzero di assicurazione con-
tro gli infortuni (Suva)
Divisione assicurazione militare

Il direttore

Daniel Roscher

Stefan A. Dettwiler